



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, recante *“Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

CONSIDERATO che sul capitolo 7251, piano di gestione n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati a incentivare il rinnovo del parco autobus, adibiti ai servizi di linea di lunga percorrenza e ai servizi di noleggio con conducente strumentali al turismo, con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilità;

CONSIDERATO, inoltre, che dette risorse ammontano a 10,5 milioni di euro per l'annualità 2020 in conto residui, a 21,2 milioni di euro per l'annualità 2021, a 18,3 milioni di euro per l'annualità 2022;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022, prot. n. 222, registrato dalla Corte dei conti in data 5 settembre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2022, recante *“Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio Euro VI step E”*;

CONSIDERATO che si è conclusa la fase di produzione delle domande per ottenere gli incentivi pertinenti alle quattro aree di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022, prot. n. 222, che ha tra esse suddiviso il fondo stanziato nel capitolo 7251, piano di gestione n. 5, complessivamente consistente in 50 milioni di euro;

CONSIDERATO che sono stati richiesti per le aree: a) 2.925.000,00 euro, a fronte di 20 milioni di euro stanziati; b) 6.185.000,00 euro, a fronte di 5 milioni di euro stanziati; c) 7.230.000,00 euro, a fronte di 5 milioni di euro stanziati, e d) 38.720.000,00 euro, a fronte di 20 milioni di euro stanziati;

RITENUTO che, per ragioni di opportunità, l'importo di 284.540,00 euro, impegnato a favore di Consap S.p.A. a titolo di corrispettivo per l'attività di gestione della misura, è da detrarre dalle risorse

stanziare per l'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222;

CONSIDERATO che, per effetto delle domande presentate e della detrazione per il compenso al soggetto gestore, si sono rese disponibili risorse nell'area di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, pari all'importo di 16.790.460,00 euro;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, che così recita: *“La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di intervento di cui all'articolo 3, lett. a) e b), comma 1, può essere rimodulata con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui le stesse non risultino sufficienti”*;

VISTO il decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 9 maggio 2023, prot. n. 188, con il quale è stato incrementato lo stanziamento previsto per l'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, da 5.000.000,00 euro a 6.185.000,00 euro, spostando l'importo di 1.185.000,00 euro dalle risorse disponibili nell'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222;

CONSIDERATO che, a seguito del predetto incremento, sono ancora disponibili, nell'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, risorse pari a 15.605.460,00 euro;

RITENUTO che è opportuno redistribuire l'importo di 15.605.460,00 euro in proporzione a quanto richiesto oltre gli importi stanziati per ciascuna delle aree di intervento di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3, comma 1;

SENTITE le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone e quelle dei costruttori di autobus;

DECRETA

Art. 1

(Incremento degli stanziamenti disposti per le aree di intervento di cui all'art. 3, lett. c) e d), co. 1, decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222)

1. L'importo stanziato per l'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, è incrementato da 5.000.000,00 euro a 6.661.106,24 euro e l'importo stanziato per l'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale del 15 luglio 2022, prot. n. 222, è incrementato da 20.000.000,00 euro a 33.944.353,76 euro. Per tali incrementi si utilizzano le risorse che si sono rese disponibili nell'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222, pari a 15.605.460,00 euro, all'esito delle domande presentate e successivamente all'incremento dello stanziamento già disposto per l'area di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 luglio 2022, prot. n. 222. Dette risorse rientrano nel complessivo

stanziamento pari a: 10,5 milioni di euro per l'annualità 2020 in conto residui, 21,2 milioni di euro per l'annualità 2021 e 18,3 milioni di euro per l'annualità 2022.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL MINISTRO